



# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. in data 10 settembre 2015*



<b>INDICE</b>
---------------

PRINCIPI GENERALI.....	3
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNI.....	4
Art. 1 – Ambito di applicazione .....	4
Art. 2 – Presupposti per il conferimento.....	4
Art. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi .....	5
Art. 3.1 – Trattativa diretta .....	5
Art- 3.2 – Indagine di mercato .....	5
Art. 3.3 – Procedura comparativa pubblica.....	6
Art. 4 – Costituzione Albo Consulenti .....	6
Art. 5 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico .....	6
Art. 6 – Pubblicità del Regolamento.....	6



<b>PRINCIPI GENERALI</b>
--------------------------

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte di CAFC S.p.A., degli incarichi professionali e di collaborazione ad esperti di comprovata esperienza, esterni alla Società, ai sensi dell' articolo 18, comma 1, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
2. A tal fine il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e servizi tecnici, a cui la Società intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni normative e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e rotazione, economicità.



## CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNI

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento ad esperti esterni di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate, affidati:
  - a) a soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita IVA, o a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
  - b) a soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento della Società.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
  - a) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione nonché quelli inerenti attività notarili, aventi carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente;
  - b) gli appalti e le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a 40.000,00 euro, per i quali si fa riferimento al D.Lgs n. 163/2006 e relativi regolamenti di attuazione.

### Art. 2 – Presupposti per il conferimento

1. CAFC S.p.A. può conferire gli incarichi di cui al precedente articolo per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell'incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico alla attività ordinaria degli uffici interni.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione; tale requisito è integrato dal possesso del titolo di laurea richiesto per l'esercizio della professione e in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico, nonché dalla maturazione di una adeguata professionalità in ambito analogo a quello oggetto di affidamento.
3. A prova del possesso del requisito indicato saranno valutati, tra l'altro:
  - Titolo di laurea e titoli di specializzazione;
  - Iscrizione all'Albo;
  - Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
  - Pregresso svolgimento di attività analoghe con Enti e/o società pubbliche;
  - Pubblicazioni Scientifiche;
  - Progressi incarichi svolti per CAFC S.p.A. e da quest'ultima giudicati positivamente.
4. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, la Società può definire ulteriori criteri di selezione.
5. Gli incarichi devono avere durata determinata. I contratti di prestazione professionale autonoma possono essere oggetto di proroga; possono essere oggetto di rinnovo solamente nel caso di prestazione professionale altamente specialistica e solamente quando il contratto precedente non si sia concluso per cause non ascrivibili alle parti. La proposta di rinnovo deve essere accuratamente motivata da parte del Responsabile proponente.



6. Il valore economico di affidamento per il conferimento di incarichi ad un medesimo soggetto, ai fini dell'applicazione di quanto riportato nel successivo articolo 3, viene considerato complessivamente su base annua.
7. Il corrispettivo stabilito per le prestazioni professionali è determinato in conformità con quanto previsto dalle normative di riferimento vigenti, riconoscendo il rimborso delle spese in funzione del tipo di attività richiesta.

## **Art. 3 – Criteri e modalità di conferimento degli incarichi**

### **Art. 3.1 – Trattativa diretta**

1. La Società procede al conferimento diretto senza necessità di un espletamento di procedure ad evidenza pubblica per incarichi il cui corrispettivo sia pari o inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA: in tale ipotesi potrà rivolgersi a incaricati di propria fiducia, previa sola verifica dei requisiti generali indicati nel precedente articolo 2.

### **Art- 3.2 – Indagine di mercato**

1. Per il conferimento di incarichi il cui corrispettivo sia superiore a € 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA e inferiore a € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA, la Società individua l'incaricato attraverso un'indagine di mercato, espletata attraverso la trasmissione di una lettera di invito ad almeno tre soggetti provvisti dei requisiti generali di cui al precedente art. 2.
2. La lettera di invito deve indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, la durata, il corrispettivo massimo proposto, titoli ed esperienze professionali pregresse richieste, modalità e termini per la presentazione delle offerte.
3. La Società provvede alla valutazione delle proposte avvalendosi di apposita Commissione composta da tre membri individuati tra le professionalità interne e/o esterne al personale della Società. La composizione della Commissione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4. La Società ovvero la Commissione procedono all'esame delle proposte pervenute, valutando i curricula dei candidati, le caratteristiche qualitative delle offerte desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico, la eventuale tempistica di realizzazione delle attività, l'eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello massimo proposto nella lettera di invito. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. L'incarico sarà conferito al candidato la cui offerta, valutata con i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà risultata la migliore.
5. Per le prestazioni di cui al presente articolo, la Società affida incarichi in via diretta, senza preventiva indagine di mercato, nelle seguenti motivate ipotesi:
  - a) in casi eccezionali e di estrema urgenza tali da non consentire l'espletamento della indagine di mercato;
  - b) qualora la prestazione richieda abilità e particolare qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza della realtà aziendale, caratteristiche tutte tali da rendere inopportuno ed infruttuoso il ricorso a procedure di selezione.



## **Art. 3.3 – Procedura comparativa**

1. Per il conferimento di incarichi di consulenza e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia pari o superiore a € 200.000,00 (duecentomila/00) e sino a € 414.000,00 (quattrocentoquattordicimila/00) oltre IVA, la Società individua l'incaricato attraverso l'espletamento della procedura di cui all'articolo 5 del Regolamento per la disciplina dei lavori e degli acquisti di servizi e forniture adottato da CAFC S.p.A..
2. In casi eccezionali e di estrema urgenza, tali da non consentire l'espletamento della procedura comparativa pubblica, per le prestazioni di cui al presente articolo la Società può affidare incarichi in via diretta.

## **Art. 4 – Costituzione Albo Consulenti**

1. CAFC S.p.A., per materie specifiche, può istituire un Albo Consulenti con l'obiettivo di assicurare la conoscenza del mercato dei potenziali consulenti, aventi i requisiti necessari di cui all'art. 2, in grado di soddisfare le esigenze aziendali di conferimento di consulenza esterna, per le diverse tipologie di settori interessati.
2. L'eventuale formazione dell'Albo viene resa nota mediante avviso pubblicato sul sito web della Società, per almeno 15 giorni consecutivi. L'avviso potrà inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.
3. Nell'avviso vengono specificati i requisiti richiesti quanto ai titoli di studio e professionali, nonché i requisiti di carattere generale.
4. L'Albo eventualmente istituito ha validità, di norma, biennale, salvo diversa previsione all'atto dell'avviso e, comunque, fino all'approvazione di un nuovo Albo.
5. La Società potrà individuare all'interno degli iscritti all'Albo i candidati da selezionare per l'affidamento dell'incarico nelle ipotesi di cui agli articoli 3.1 e 3.2 del presente Regolamento (ovvero trattativa diretta e indagine di mercato).

## **Art. 5 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. La Società verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. La Società verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

## **Art. 6 – Pubblicità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web della Società.